



REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE ASCONNET SRLS (N. 1105 ROC MIN. GIUST.) RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA

La parte che partecipa al procedimento di mediazione può chiedere che questo si svolga in modalità telematica.

Tale richiesta deve essere inviata, esclusivamente, al mediatore incaricato, compilando l'apposita domanda (allegata al presente a formarne parte integrale), facendola pervenire almeno 5 gg prima della data fissata per l'incontro.

Per lo svolgimento del procedimento le parti che si collegano da remoto debbono essere in possesso di una stabile connessione internet ADSL, di webcam, altoparlanti e microfono, in maniera da garantire la perfetta visibilità e udibilità di tutti i partecipanti.

Tutte le parti che partecipano al procedimento debbono essere in possesso di firma digitale o qualificata

Se tali caratteristiche non possono essere garantite, il mediatore non potrà ammettere l'incontro in tale modalità.

Gli incontri si svolgeranno, secondo le indicazioni del mediatore, su una piattaforma telematica di terze parti che garantisca la più assoluta riservatezza di quanto detto e/o documentato durante gli incontri. E' fatto divieto di registrare l'incontro.

Le parti debbono garantire, sotto la loro responsabilità, che nessuno altro, che non sia direttamente interessato, possa vedere o ascoltare la riunione.

Il mediatore fissa l'appuntamento per il collegamento e comunica i dati di accesso alle parti interessate prima dell'incontro (di solito almeno 24 ore prima e comunque nella stessa giornata) e lo comunica alle parti all'indirizzo da queste indicato.

Il Mediatore si collega almeno 5 min prima dell'ora fissata ed attende il collegamento delle parti interessate, ammettendole alla piattaforma.

Tutte le parti collegate debbono tenere accesa la webcam e spento il microfono che sarà attivato su indicazione del mediatore.

E' gradito che durante gli incontri le parti non si allontanino dalla postazione e che tengano spenti i propri telefoni cellulari per evitare interferenza.

Se le parti interessate o alcune di esse non si collegano entro i dieci minuti successivi all'ora fissata, il mediatore può iniziare l'incontro con le parti collegate, intendendosi tale incontro valido quale sessione separata. Qualora lo ritenga opportuno, può, invece, dichiarare la riunione andata deserta e rinviare l'incontro ad altra data. Qualora alcune parti intervenga successivamente, a riunione già iniziata, il mediatore decide liberamente se ammetterle o meno.

Il mediatore, prima di dare inizio all'incontro vero e proprio, si garantisce che tutte le parti siano visibili ed udibili.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto, invita le parti a ritentare il collegamento. Se anche ad un successivo tentativo persistono i problemi tecnici, dichiara l'incontro sospeso e lo rinvia ad altra data.

Al primo incontro, il mediatore predispose il verbale di primo incontro e lo invia immediatamente alle parti perché lo firmano. Queste debbono restituirlo firmato, altrimenti non si può iniziare l'incontro di mediazione. Il verbale di primo incontro è inviato alle parti e agli avvocati che le assistono, controfirmato dal mediatore, entro le successive 24 ore.

Il mediatore può escludere dall'incontro le parti che non abbiano versato quanto richiesto dalla tariffa o non abbiano restituito il verbale di primo incontro firmato. In questo caso, invita le parti inadempienti a provvedere e sospende l'incontro, rinviandolo a nuova data.

La conduzione dell'incontro è affidata al mediatore che regola gli interventi delle parti e, se lo ritiene opportuno, le esclude per procedere a sessioni separate. L'incontro in modalità telematica non può durare più di un'ora.

Qualora, durante il collegamento, si dovessero presentare problemi tecnici tali da non garantire la visibilità ed udibilità dei partecipanti, il mediatore invita le parti a riconnettersi appena risolto il problema. Se nei successivi 10 min il problema non è risolto, il mediatore chiude il collegamento e fissa un nuovo incontro.

Le parti non possono scambiarsi direttamente documenti ma devono inviarli al mediatore con l'autorizzazione ad inoltrarli all'altra parte. In mancanza di autorizzazione i documenti inviati si ritengono diretti al solo mediatore.

Il mediatore, sentite le parti, può ammettere agli incontri anche terzi che non sono parti del procedimento qualora lo ritenga opportuno per un più proficuo svolgimento della mediazione.

Al termine della procedura sia se è stato raggiunto un accordo sia che non sia stato raggiunto, il mediatore predispose il verbale conclusivo in un documento nativo digitale, in base a quanto previsto dall'art. 8bis del Dlgs 28/2010 *, e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altra firma qualificata che le parti hanno dichiarato di possedere o si sono impegnate a fornirsene entro il termine della procedura.

** Art. 8-bis Mediazione in modalità telematica*

- 1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.*
- 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.*
- 3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.*
- 4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.*
- 5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.*